



COMUNE DI PALAZZOLO ACREIDE

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

Ufficio Tecnico

IV SETTORE LAVORI PUBBLICI E SERVIZI

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE D'USO DELL' IMPIANTO SPORTIVO DI CALCIO A 5, CON ACCESSO DA VIA NAZIONALE, POSTO A CONFINE CON LA PARTE TERMINALE DELLA VILLA DI PROPRIETÀ COMUNALE NEL COMUNE DI PALAZZOLO ACREIDE

CAPITOLATO D'ONERI

PARTE I

PRESTAZIONI OGGETTO DELLA CONCESSIONE

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Costituisce oggetto del presente capitolato l'affidamento in concessione d'uso dell'impianto sportivo di calcio A 5, con accesso da Via Nazionale, posto a confine con la parte terminale della Villa Comunale di proprietà del Comune di Palazzolo Acreide, composto da due corpi distinti e precisamente: Spogliatoi con tribuna; Campo di gioco. La struttura è dotata di impianto elettrico, idrico, fognario, illuminazione.

ART. 2 – FINALITÀ DELLA PRESTAZIONE

Interesse e obiettivo principale dell'Amministrazione Comunale è quello di riqualificare l'impianto sportivo di calcio A 5, sito nella parte terminale della Villa Comunale nel Comune di Palazzolo Acreide ed offrire ai cittadini e alle Associazioni del territorio un impianto da destinare alla promozione sportiva.

ART. 3 – INIZIO TERMINI DI ESECUZIONE

1. Al termine della procedura di gara e subordinatamente alla stipulazione della concessione, verrà consegnata al Concessionario l'area indicata nelle Tavole A9 e A10 allegate all'avviso pubblico di manifestazione di interesse;
2. La consegna dell'area avverrà con apposito verbale, sottoscritto dall'Amministrazione e dal Concessionario.

ART. 4 – LUOGO DI EFFETTUAZIONE DELLA PRESTAZIONE E CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO E DELL'AREA CIRCOSTANTE

L'impianto sportivo ha una superficie di mq. 2.400 circa, come da planimetria allegata all'Avviso Pubblico, è identificato al Catasto Terreni al Fg. 37, Particella 66 (porzione) e particella 9 (porzione) con ingresso da Via Nazionale.

ART. 5 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario dovrà:

1. progettare e realizzare gli interventi e/o le pratiche necessarie al completamento ed al funzionamento dell'Impianto Sportivo i cui contenuti minimi sono esplicitati nella relazione tecnica allegata agli atti di gara, in conformità al progetto tecnico inserito nell'offerta tecnica-progetto gestionale presentata in sede di gara. Ciò con particolare riferimento al cronoprogramma dei diversi interventi previsti. Le opere al momento della loro realizzazione diverranno automaticamente di proprietà esclusiva dell'Amministrazione Comunale senza che quest'ultima debba riconoscere al concessionario alcun indennizzo o corrispettivo;
 - 1.a) realizzare l'investimento minimo obbligatorio entro 90 (novanta) giorni dalla sottoscrizione della concessione, termine di apertura della struttura;
 - 1.b) realizzare i progetti legati all'Impianto, previsti nell'offerta tecnica-progetto gestionale nei tempi indicati nel cronoprogramma degli investimenti; il concessionario è tenuto a redigere i progetti nel rispetto della normativa urbanistico-edilizia e regolamenti vigenti nel Comune di Palazzolo Acreide. Tali progetti dovranno essere preliminarmente assentiti dall'Amministrazione Comunale;
 - 1.c) garantire che le opere siano eseguite da imprese qualificate secondo quanto previsto dalla normativa in materia di opere pubbliche ed individuate sulla base di procedure previste dal vigente

Codice dei Contratti Pubblici e del regolamento di attuazione. L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di far sorvegliare dai propri uffici l'andamento dei lavori allo scopo di accertare la rispondenza delle opere eseguite a quelle di cui al progetto tecnico presentato in sede di gara;

1.d) effettuare a propria cura e spese l'eventuale collaudo delle opere realizzate. Il collaudatore sarà designato dall'Amministrazione Comunale e nominato dal Responsabile del Procedimento;

1.e) presentare, a fine lavori, oltre a tutta la documentazione tecnica attestante la regolare esecuzione delle opere assentite ed autorizzate, le fatture relative ai costi sostenuti;

1.f) espletare a propria cura e spese tutte le pratiche tecnico – burocratiche previste dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attività previste con l'apertura al pubblico della struttura per la capienza di pubblico nella struttura per il numero di spettatori previsti in progetto;

2. progettare e realizzare tutte le forniture ed arredi occorrenti per allestire tutti gli ambienti e spazi assegnati in concessione i cui contenuti minimi sono esplicitati nella relazione tecnica allegata agli atti di gara, in conformità al progetto tecnico inserito nell'offerta tecnica-progetto gestionale presentata in sede di gara;
3. realizzare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, in conformità al programma di manutenzione inserito nel progetto tecnico presentato in sede di gara, al fine di assicurare costantemente l'agibilità, il mantenimento in stato di perfetta efficienza oltreché l'idoneità all'uso, anche sotto il profilo igienico-sanitario, della struttura, delle sue pertinenze e degli impianti in essa presenti;
4. prevedere almeno n. 6 ore settimanali, per almeno due discipline sportive, a tariffe comunali - art. 22 del regolamento comunale per lo sport, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 01/08/2024 - con almeno 4 ore previste nella fascia oraria dopo le 17,00;
5. applicare le tariffe comunali alle Associazioni Sportive che già operano in impianti comunali assegnati in concessione o in concessione ed alle scuole e ad Associazioni Sportive che operano nella zona;
6. dare comunicazione di ogni sospensione dell'attività o chiusura del complesso sportivo avuto in concessione o di alcune sue parti;
7. provvedere all'ottenimento di tutte le autorizzazioni e licenze necessarie alla realizzazione delle attività proposte;
8. farsi carico di tutte le spese, imposte e tasse relative alla stipulazione della concessione e susseguenti alla stessa;
9. farsi carico del pagamento di tutte le forniture energetiche e delle imposte/tasse previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento alla Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
10. restituire l'immobile, al termine della concessione, in condizioni tali da essere funzionalmente adeguato alla sua destinazione.

ART. 6 – MODALITÀ DI UTILIZZO DELLA STRUTTURA

La struttura dovrà essere utilizzata per la promozione sportiva di base praticata, per lo svolgimento di manifestazioni sportive, ludico ricreative e attività connesse allo sport. Altre attività compatibili potranno essere realizzate previo specifico assenso dell'Amministrazione comunale.

ART. 7 – SERVIZI A FAVORE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Il Concessionario dovrà mettere a disposizione gratuita, a favore dell'Amministrazione Comunale, tutto l'impianto o parte di esso per almeno n. 6 (sei) giornate all'anno, per lo svolgimento di manifestazioni proprie e/o patrocinate dall'Amministrazione stessa, con ricadute sociali, educative e di immagine per la collettività, con costi di utenze, custodia, pulizia a carico del concessionario stesso. Le date dovranno essere comunicate dall'Amministrazione Comunale al Concessionario con

congruo anticipo e non dovranno interferire con il calendario delle attività previste dal Concessionario.

ART. 8 – ATTIVITÀ PROMOZIONALI, COMMERCIALI, SPONSORIZZAZIONI

A) Nell’Impianto è permessa, previo consenso della Civica Amministrazione, l’esposizione di materiale pubblicitario;

B) I proventi all’esposizione di materiale pubblicitario all’interno dell’impianto oltreché relativi ad eventuali contratti di sponsorizzazione, saranno interamente a favore del Concessionario. Il Concessionario è comunque tenuto al versamento dell’imposta di pubblicità nel rispetto dei limiti disciplinati dalla Legge e dal Regolamento di Pubblicità del Comune di Palazzolo Acreide;

C) Il Concessionario potrà svolgere all’interno dell’Impianto attività commerciali nel rispetto delle Leggi e dei Regolamenti.

ART. 9 – REFERENTE

Il Concessionario dovrà indicare, almeno 10 giorni prima dell’inizio della prestazione, il nominativo, i numeri telefonici (fisso, cellulare) e e-mail, di uno o più referenti che dovrà/dovranno essere sempre reperibile/i da parte dell’Amministrazione Comunale, almeno dalle ore 09,00 alle ore 20,00 di tutti i giorni per l’intero periodo contrattuale.

Il/i referente/i dovrà/dovranno essere autorizzato/i, sin dall’inizio della prestazione, ad accogliere qualsiasi richiesta/segnalazione da parte dell’Amministrazione Comunale e a porre in essere tutte le misure atte alla rapida ed efficace soluzione di quanto segnalato.

ART. 10 – RESTITUZIONE DELL’IMPIANTO

1. Entro i 30 (trenta) giorni successivi alla naturale scadenza della concessione, ovvero entro i 30 (trenta) giorni successivi alla notificazione della revoca o della decadenza disposte per qualsiasi titolo di cui agli artt. 14 – 15 parte 2[^] del presente Capitolato, il Concessionario è obbligato a riconsegnare all’Amministrazione Comunale, l’Impianto, comprese le addizioni e le migliorie, in perfetto stato di manutenzione e conservazione, libero da persone o cose, unitamente alla relativa documentazione tecnica aggiornata, con espressa esclusione, a qualunque titolo, di qualsiasi forma di indennizzo o di corrispettivo a carico dell’Amministrazione Comunale. Ciò anche per eventuali investimenti effettuati dal concessionario e non interamente ammortizzati.

2. Nel caso di inottemperanza, l’Amministrazione Comunale procederà allo sgombero d’ufficio a spese del Concessionario, rivalendosi sulla cauzione versata e senza alcun pregiudizio di ogni altra azione che gli potesse competere.

3. All’atto della riconsegna dell’Impianto verrà redatto, in contraddittorio tra le parti, un verbale di consegna attestante la consistenza e lo stato di manutenzione dell’Impianto. Ogni danno accertato comporterà per il Concessionario, oltre al pagamento dei costi necessari per ripristinare il corretto stato di manutenzione e di efficienza, l’obbligo del risarcimento.

4. Al fine di assicurare la continuità della gestione dell’impianto, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere al Concessionario, mediante comunicazione scritta da inviarsi con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi, la prosecuzione della gestione dell’Impianto per i sei mesi successivi alla scadenza naturale della concessione, al fine di procedere all’espletamento delle procedure di gara.

PARTE II

CLAUSOLE CONTRATTUALI

ART. 1 – CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE

Le condizioni e le modalità di esecuzione della concessione oltreché la realizzazione del programma dei lavori e di manutenzione straordinaria e ordinaria, sono quelle indicate nel presente capitolato e nell'offerta presentata in sede di gara.

ART. 2 – CANONE DI CONCESSIONE

Il canone annuo complessivo base da versare all'Amministrazione Comunale è di Euro (*vedi offerta economica formulata in sede di gara*) (oltre I.V.A. se dovuta) a decorrere dall'undicesimo anno di attività.

ART. 3 – REVISIONE DEL CANONE

Il canone annuale sarà adeguato nella misura del 75% della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI).

FIRMA del contraente

ART. 4 – VERSAMENTI DEL CANONE

Il pagamento del canone dovrà essere effettuato in una rata annuale entro il 31 maggio di ogni anno. Tutti i dati riguardanti le coordinate per il pagamento saranno comunicati al Concessionario dall'Amministrazione Comunale - Settore Sport. In seguito al pagamento, il Comune di Palazzolo Acreide - Settore Finanziario - provvederà ad emettere fattura e/o ricevuta di pagamento. Nel caso di A.T.I. il pagamento sarà effettuato dalla capogruppo. In caso di ritardato pagamento, il saggio di interesse è determinato in conformità a quanto disposto dall'articolo 1284 del Codice Civile.

FIRMA del contraente.....

ART. 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione sarà determinata in funzione degli investimenti che saranno realizzati. In particolare è prevista una durata minima della concessione pari ad anni 10 (dieci) e può essere rinnovata per una sola volta e per un periodo non superiore ad anni 5 (cinque) previo accordo di entrambi le parti. La durata massima che sarà determinata in esito all'espletamento della presente gara, si intende comprensiva di tutte le fasi legate all'avvio della realizzazione del progetto tecnico/gestionale e all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni.

ART. 5a – INVESTIMENTO MINIMO OBBLIGATORIO

L'investimento minimo obbligatorio per partecipare al bando è fissato in € (*vedi offerta economica*) (.....), IVA esclusa se dovuta, destinandoli alle seguenti tipologie di intervento: (*vedi offerta tecnica*)

ART. 6 – CAUZIONE DEFINITIVA

Il concessionario all'atto della stipulazione della concessione sarà tenuto a prestare una cauzione definitiva commisurato al canone offerto in sede di gara (*numero di anni moltiplicato il valore del canone*).

La cauzione in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno. La cauzione è a copertura anche delle penali se elevate.

La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro i 15 giorni sopra indicati.

Superato infruttuosamente tale termine, dovranno essere corrisposti gli interessi pari a "Euribor a tre mesi su base 365 media mese precedente" più 2 (due) punti.

Le fidejussioni/polizze dovranno essere rese in favore del "Comune di Palazzolo Acreide" e intestate al concorrente; inoltre, dovranno essere presentate corredate di autentica della firma, dell'identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia, con assolvimento dell'imposta di bollo.

Nel caso la polizza sia rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, dovrà essere allegata in copia l'autorizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze. La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata della concessione e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione della concessione.

La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata da parte dell'aggiudicatario qualora, in fase di esecuzione della concessione, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze/penalità elevate.

Le modalità di svincolo saranno definite dal Settore cui è demandata la gestione della concessione.

ART. 7 – CONDIZIONI GENERALI DELLA CONCESSIONE

La sottoscrizione della concessione e dei suoi allegati da parte del concessionario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di concessioni di beni pubblici.

L'aggiudicataria con la firma della concessione accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2^o, e 1342 c.c., tutte le clausole previste nel presente Capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate.

In particolare, l'aggiudicataria accetta espressamente e per iscritto, a norma dell'art. 1341, 2^o comma, le clausole del capitolato speciale contenute negli articoli relativi a: "revisione del canone", "versamenti del canone", "recesso".

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Capitolato deve essere fatta, tenendo conto delle finalità perseguite con la concessione; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c.

ART. 8 – SUB CONCESSIONE

È vietata ogni forma di sub concessione.

È data facoltà al Concessionario di affidare a terzi, in possesso dei requisiti di legge, segmenti dell'attività necessaria, connessa, funzionale o pertinente alla gestione della struttura stessa, previa autorizzazione in forma scritta dell'Amministrazione Comunale.

ART. 9 – RESPONSABILITÀ'

Sarà a carico del Concessionario ogni responsabilità connessa e dipendente dall'uso e dalla gestione della struttura avuta in concessione nonché dello svolgimento delle attività ivi praticate.

L'Amministrazione Comunale dovrà essere manlevata e ritenuta indenne da ogni responsabilità verso terzi, per danni a persone e/o cose che si dovessero verificare.

ART. 10 - PERSONALE

Inquadramento contrattuale.

Il Concessionario si obbliga a retribuire il proprio personale in misura non inferiore a quella stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e/o nel rispetto della normativa specifica sul volontariato e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti.

Doveri del personale.

Il servizio dovrà essere espletato con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni. Il personale adibito al servizio è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza, ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso e a essere munito ed esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, la qualifica e l'indicazione del datore di lavoro.

Sicurezza

Il Concessionario dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

Il Concessionario è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.). Il Concessionario è onerato della compilazione, aggiornamenti e attuazione di tutti i piani di sicurezza e valutazione rischi previsti dal citato D. Lgs. 81/2008.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo determinano la revoca della concessione.

ART. 11 – ASSICURAZIONE

È obbligo dell'aggiudicataria di stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCT), con esclusivo riferimento alla concessione in questione, con massimale per sinistro non inferiore ad € **500.000,00** (cinquecentomila/00), con un numero di sinistri illimitato e con validità non inferiore alla durata della concessione.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il concessionario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell'Amministrazione Comunale, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore a € **500.000,00** (cinquecentomila/00).

Dovrà altresì essere stipulata una polizza assicurativa per tutti gli eventi relativi ai rischi della costruzione nonché per ulteriori eventi quali azioni di terzi, forza maggiore, eventi naturali, errori di progetto e di calcolo etc... nonché una polizza assicurativa a garanzia di ritardi nel completamento dei lavori rispetto alla data stabilita per l'inizio dell'attività di gestione della struttura, comprendente gli eventuali collaudi per un periodo medio-minimo non inferiore a 12 mesi e comunque per l'intera durata dei lavori proposti.

Copia della polizza, specifica o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata al Settore Sport, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione d'aggiudicazione, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio.

L'aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria per tutta la durata della concessione dell'importo di € 250.000,00 a copertura, che tenga indenne l'Amministrazione

Comunale, per danni arrecati alla struttura, verificatesi nel corso della gestione da qualsiasi causa determinati

ART. 12 – VIGILANZA E CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante la durata della concessione, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni, a tal fine:

1. potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio;
2. potrà eseguire sopralluoghi e ispezioni in tutti i locali del centro in qualsiasi momento e circostanza;
3. potrà verificare l'idoneità professionale del personale e vigilare sotto il profilo sia contrattuale che contributivo;

Prima dell'eventuale applicazione di qualsiasi sanzione, le inadempienze e le irregolarità riscontrate dovranno essere contestate al Concessionario, che avrà la facoltà di formulare le sue osservazioni/deduzioni.

L'Amministrazione si riserva di chiedere, nel corso dell'esecuzione degli interventi di completamento dell'impiantistica e dell'arredamento per avere a norma l'Impianto, ogni notizia utile e ritenuta necessaria e opportuna per il controllo delle seguenti fasi:

- scelta delle Ditte esecutrici, fornitori;
- progettazione;
- stato di avanzamento dei lavori/interventi;
- collaudi necessari, ivi compresi quelli degli Impianti.

Si riserva altresì la facoltà di revocare la concessione ove fossero rilevate irregolarità nelle fasi sopra indicate nonché ad irrogare le penalità previste nel successivo articolo 13.

ART. 13 – PENALITÀ

L'inadempimento agli obblighi contrattuali disciplinati dal presente capitolato comporta, nel caso di mancato adeguamento nel termine assegnato nella diffida ad adempiere, l'applicazione delle seguenti penali oltre alle eventuali sanzioni di legge.

OGGETTO PENALITÀ'		IMPORTO PENALITÀ'
1	per ogni giorno di ritardo nell'avvio dell'attività della struttura, oltre la data indicata nel cronoprogramma fino a un massimo di 90 giorni, decorsi i quali la concessione si intende risolta;	€ 20,00 Per ogni giorno
2	Per ogni 30 giorni e fino a un massimo di 180 giorni di ritardo nel pagamento del canone annuo stabilito;	€ 200,00
3	per negligenze, ritardi, omissioni nel pagamento delle utenze ai relativi somministratori e/o per mancata effettuazione di interventi di manutenzione che causino interruzioni anche brevi dell'attività della struttura dal giorno di accertamento della violazione e sino a ripristino della regolarità;	€ 50,00 per ogni giorno di chiusura
5	per mancata fruizione, imputabile al concessionario, delle giornate messe a disposizione dell'Amministrazione Comunale;	€ 500,00 per ogni singola giornata
6	per inosservanza agli obblighi connessi alla manutenzione ordinaria e straordinaria;	€ 2.000,00
7	per ogni altro inadempimento agli obblighi contrattuali non previsto ai punti precedenti.	€ 1.000,00

Nel caso in cui le penali applicate non fossero pagate dal concessionario, verranno detratte dalla cauzione definitiva che dovrà essere immediatamente reintegrata.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, verso cui il Concessionario avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre dieci giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dall'Amministrazione comunale.

In caso di mancata presentazione o rigetto motivato delle controdeduzioni, l'Amministrazione Comunale procederà all'applicazione delle citate penali.

È fatto salvo il diritto dell'Amministrazione Comunale al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

ART. 14 – REVOCA PER PUBBLICO INTERESSE

Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, la concessione potrà essere revocata con apposito provvedimento amministrazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

ART. 15 – REVOCA

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere alla revoca della concessione in caso di grave inadempimento.

Si potrà procedere alla revoca della concessione nei seguenti casi:

1. mancato rispetto delle norme in materia di lavoro e di sicurezza;
2. accertamento per la terza volta del mancato svolgimento del servizio;
3. mancata realizzazione degli investimenti, nei termini e nei tempi indicati nell'offerta tecnica/ progetto gestionale;
4. accertamento che la struttura venga adibita a uso diverso da quello espressamente previsto, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
5. accertamento che la struttura venga adibita per attività illecite accertate dalla magistratura o dalle competenti autorità;
6. inizio dell'attività con un ritardo superiore a 90 giorni solari per cause imputabili al concessionario;
7. sub concessione dell'impianto sportivo o segmenti di esso;
8. siano elevate più di 5 penalità annue;
9. oltre 180 giorni di ritardo nel versamento del canone annuo di concessione.

In ogni caso, è fatto salvo il diritto dell'Amministrazione Comunale di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

ART. 16 - RECESSO

a) AMMINISTRAZIONE

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dalla concessione, ai sensi dell'art. 1373 c.c., in qualunque tempo e fino al termine della concessione. Tale facoltà è esercitabile per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di Raccomandata A.R. o PEC.

Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 60 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

b) CONCESSIONARIO

Il concessionario potrà recedere dalla concessione, dandone comunicazione con almeno 6 mesi di preavviso con Raccomandata A.R o PEC.

In caso di recesso, in qualunque modo motivato, il Concessionario non potrà vantare diritto alcuno nei confronti dell'Amministrazione anche relativamente ad opere/spese già realizzate/sostenute. Il canone di concessione dovrà comunque essere corrisposto per l'intero semestre relativo al giorno in cui avverrà il termine della prestazione.

FIRMA del contraente.....

ART. 17 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento della concessione, sarà competente esclusivamente il Foro di Siracusa.

ART. 18 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Per quanto non è contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore.

ART. 19 –STIPULA DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE - SPESE, IMPOSTE E TASSE

Il contratto di concessione è immediatamente efficace all'atto della stipula, fatte salve eventuali clausole risolutive espresse, ivi inserite. L'atto sarà redatto per il tramite del Segretario generale o suo sostituto. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti alla concessione sono a carico del concessionario senza diritto di rivalsa.

Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia.

ART. 20 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

L'aggiudicataria è tenuta a osservare, nell'espletamento della prestazione affidata, nonché di quelle eventualmente aggiuntive realizzabili ai sensi del capitolato d'appalto o della legge, il D.L.vo 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (d'ora in avanti Codice) nonché tutte le altre disposizioni connesse emanate anche dall'Autorità Garante per la privacy.

Ai sensi dell'art. 29 del "Codice", il Comune di Palazzolo Acreide (d'ora in poi Titolare) designa l'Aggiudicatario quale Responsabile del trattamento dei dati personali (d'ora in poi Responsabile).

Il Responsabile tratta esclusivamente i dati necessari all'espletamento della prestazione affidata e si obbliga ad osservare gli adempimenti derivanti da tale funzione. Mantiene riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, e si obbliga altresì a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente servizio.

Il Responsabile fornisce al Titolare le informazioni e i documenti richiesti, eventuali certificazioni di sicurezza, nonché relazioni sullo stato di attuazione della normativa e sul modello organizzativo adottato. In tale ambito, il Titolare si riserva la facoltà di chiedere in visione il DPS del Responsabile o documentazione sostitutiva ai sensi di legge.

Il Responsabile deve adottare tutte le misure (minime e idonee) di sicurezza previste dagli artt. da 31 a 36 del Codice e dal Disciplinare tecnico in materia di misure di sicurezza, Allegato B al Codice stesso.

Il Titolare del trattamento può richiedere ulteriori misure rispetto a quelle adottate dal Responsabile senza che ciò comporti oneri aggiuntivi a carico del Titolare stesso.

Il Responsabile individua e designa i propri Amministratori di sistema e "Incaricati" del Trattamento, opportunamente formati in ordine ai rischi che incombono sui dati e fornisce loro, per iscritto, le relative istruzioni, con particolare riferimento alle modalità e alle operazioni che possono essere svolte.

Il Responsabile garantisce al Titolare – se da questo richiesto – la tutela dei diritti innanzi al Garante in caso di contenzioso rispetto all'attività posta in essere.

Il Responsabile al termine delle attività connesse alla sua funzione e delle prestazioni contrattualmente previste, consegna al Titolare tutte le informazioni raccolte con qualsiasi modalità, (cartacea e/o elettroniche) e i supporti informatici removibili eventualmente utilizzati